



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
 Settore VII – Urbanistica

Ufficio Ecologia e Ambiente

Rif. prot. arrivo n. 20190009992 del 22/05/2019

AUTORIZZAZIONE N.3/2019

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE
ATTIVITA' TEMPORANEA DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52
 e della D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049

“Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b), della L.R. 25/10/2000 n.52”

c/o **“BAR FASHION” di Logambino Gerardo**

Corso Garibaldi n.118 angolo Via Cairoli, Valenza (AL)
 evento musicale del 5 giugno 2019

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza di cui alla nota di acquisizione prot.n.9992 del 22/05/2019 presentata dal Sig.Gerardo LOGAMBINO, Legale Rappresentante della Ditta “BAR FASHION” - P.IVA 02532350069 – , avente per oggetto la richiesta di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività rumorosa a carattere temporaneo presso le pertinenze esterne dell'esercizio commerciale denominato ” Bar Fashion” ubicato a Valenza in Corso Garibaldi n.118 angolo Via Cairoli;

CONSIDERATO che l'area in cui verrà effettuata attività temporanea musicale, rispetto al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza approvato con Delibera Consiliare n.4 del 11/02/2004, ricade in Classe 4 “Aree densamente urbanizzate. Aree per manifestazioni”:

CONSIDERATA:

- la “**Valutazione Previsionale di Impatto Acustico**” prodotta ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995, dalla L.R 52/2000 e dalla D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049 dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott.Gianluca Midali e dal Dott.Massimiliano Brustia di cui alla nota prot.n.20130013943 del 26/06/2013 integrata con nota successiva prot.n.20130014322 del 2/07/2013;
- la nota acquisita al protocollo in data 29/05/2019 con n.10348 del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con la quale vengono confermate le caratteristiche dell'impianto utilizzato e la posizione dei punti di emissione sonora;

CONSIDERATO che nella zona presso la quale verranno svolte le serate musicali oggetto della presente autorizzazione *non sono* previste altre manifestazioni concomitanti;

DATO ATTO che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ha verificato il rispetto dei 70 dB (A) imposti come valore limite dalla DGR 24-4049 del 27/06/2012;

PRESO ATTO che i diffusori sonori rispetto ai ricettori sensibili **non** sono orientati verso i fabbricati circostanti ma bensì nella direzione dell'asse viario principale, ovvero Corso Garibaldi;

DATO ATTO che il Comune di Valenza è al momento sprovvisto di Regolamento Acustico, si è valutato il livello differenziale - *eccedenza del rumore rispetto al livello del fondo* - previsto dal Piano Previsionale di Impatto Acustico comparandolo con i valori della **Tabella 4.2.1. della Norma I.S.O. R 1996 in funzione delle reazioni in risposta da prevedersi**;

CONSIDERATO il calendario relativo all'intrattenimento musicale *proposto* nell'anno **2019**;

VISTI la Legge n.241/90 nonché i Decreti Legislativi n.267/2000 e n.165/2001 e s.m.i. per quanto attiene alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

VISTO la Legge 447/95. Legge 26 ottobre 1995, N. 447 "Legge quadro sull' inquinamento acustico" (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254) e s.m.i.;

VISTO il D.M. 16/03/1999 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" (B.U. 25 ottobre 2000, n. 43);

VISTO il DPCM 1 marzo 1991 (1) "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e s.m.i.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

AUTORIZZA

in deroga il giorno mercoledì 5 giugno 2019, il Sig.Logambino Gerardo, in qualità di Legale Rappresentante dell'esercizio commerciale denominato "Bar Fashion" - P.IVA 02532350069 - ubicato a Valenza in Corso Garibaldi n.118, **nei termini indicati in premessa e rispetto ai ricettori individuati, al superamento dei valori limite** previsti dalla Classe IV del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza , **in conformità** ai precetti di cui alla **DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049** "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52" che prevedono **immissioni sonore, da rispettare in facciata** agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, **non superiori al limite di 70 dB(A)**, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

AVVERTE

che qualora si verificano condizioni di **grave di disturbo** della popolazione o emergano problematiche non previste il Comune di Valenza, al fine del contenimento del rumore così come previsto dall'art.9 della D.G.R. Deliberazione della Giunta Regionale 27/06/2012, n.24-4049, **si riserva la facoltà di:**

- REVOCARE l'autorizzazione concessa;
- SOSPENDERE le attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime;
- PRESCRIVERE in corso d'opera l'adozione di un "Limitatore di Pressione Sonora" opportunamente tarato ai limiti inferiori e piombato in presenza di Pubblico Ufficiale;

PRESCRIVE

Che vengano **tassativamente osservati gli orari** così come sopra generalizzati;

Che vengano adottati in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele;

Che venga individuato un Responsabile della Gestione Acustica dell'attività musicale in programma, la cui reperibilità dovrà essere garantita durante tutto l'arco temporale di svolgimento degli eventi e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con i competenti uffici comunali e con gli Organi di controllo;

La ricerca di soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo nell'eventualità lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;

Si informare circa i contenuti della presente autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.);

Ulteriori prescrizioni tecniche potranno essere impartite dal Comune nel corso degli eventi programmati, avvalendosi della collaborazione dell'A.R.P.A. ai sensi dell'art.12 della L.R.52/2000 al fine del contenimento dell'inquinamento acustico;

INFORMA

Che ai sensi del comma 1 art.12 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", i comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le **funzioni di controllo** previste dall'articolo 14, della Legge 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R.60/1995;

Che **non** potrà essere ammesso alcun rumore molesto provocato da attività e/o impianto non menzionati o modalità di funzionamento delle apparecchiature non previste nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;

Che la presente autorizzazione è relativa ai soli aspetti amministrativi previsti dalla legislazione specifica di riferimento (Legge Quadro n.447/1995 e s.m.i., LR.n.52/2000 e s.m.i., D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049), **prescindendo da ogni valutazione inerente aspetti penali** (art.659 – disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) **e/o civilistici** (art.844 – immissioni);

DISPONE

Che la presente autorizzazione venga notificata al richiedente:


- Sig. Logambino Gerardo, Corso Garibaldi n.118, 15048 Valenza;

Che venga trasmessa per opportuna conoscenza:

- all'Autorità di Vigilanza **A.R.P.A.** Piemonte dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it;
- all'Autorità Sanitaria **ASL AL- S.I.S.P.** aslal@pec.aslal.it;
- al **Corpo di Polizia Locale** polizialocale@cert.comune.valenza.al.it;
- al **Comando Carabinieri** di Valenza Tal27175@pec.carabinieri.it;

Valenza, 3 giugno 2019

IL DIRIGENTE
(Arch.Massimo TEMPORIN)



Responsabile Istruttoria:

Arch. Maria Elena BRONCHI

Tel 0131-949242 Fax 0131 950732

e.bronchi@comune.valenza.al.it